

*In vista della pubblicazione degli avvisi per la sollecitazione di manifestazioni di interesse in funzione dell'affidamento degli incarichi di consulenza professionale a favore dell'Ordine è stato svolto un approfondimento sulla applicabilità o meno , nel contesto delle procedure che si vanno ad avviare, del principio di rotazione degli incarichi.*

*In proposito si è rilevato che gli affidamenti in corso e destinati ad esaurirsi nel prossimo mese di giugno sono stati disposti sulla base non già di ricerche di mercato finalizzate a selezionare professionisti da invitare successivamente, in numero più o meno limitato per la presentazione delle offerte, ma sulla base di sollecitazione di manifestazioni di interesse corredate direttamente da offerte senza vincolo numerico e quindi aperte alla partecipazione di tutti i soggetti aventi i requisiti professionali richiesti.*

*Analogamente le procedure che si vanno ad avviare non prevedono una selezione preventiva, o una limitazione successiva dei soggetti da invitare ma sono aperte alla presentazione delle offerte da parte di tutti i soggetti aventi i requisiti professionali e morali richiesti .*

*in questi casi , come da consolidata interpretazione della giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato - sez. V 17.1.2025 est Fantini Pres Caringella) si ritiene che il principio di rotazione delle imprese partecipanti ad una gara non è applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.*